

BREVE GUIDA FISCALE ALLE ASSOCIAZIONI / SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, godono di particolari vantaggi fiscali e burocratici, dovuti alla loro attività di promozione dell'attività sportiva dilettantistica e all'assenza dello scopo di lucro.

Questi soggetti, se in possesso di particolari requisiti, possono essere iscritti in apposito Registro istituito dal CONI¹. Dal 2019 questo registro, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, assolverà ad una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici, anche ai fini dell'accertamento della spettanza dei benefici fiscali².

Le ASD e SSD possono optare per un regime fiscale agevolato in ambito di IVA e di Imposte sul Reddito, nonché ad alcune semplificazioni in materia di adempimenti contabili e certificazione dei corrispettivi.

Imposte sul reddito

L'imposta sul reddito che sono tenute a versare è l'IRES³, essendo queste riconducibili agli enti non commerciali o alle società di capitali. La base imponibile su cui applicare l'aliquota vigente del 24% è calcolata forfettariamente⁴ come segue:

(Proventi Commerciali x 3%) + Plusvalenze Patrimoniali

Per proventi commerciali si intendono tutti i ricavi dell'associazione / società, si pensi in particolare alle sponsorizzazioni.

Dal calcolo della base imponibile bisogna però escludere i premi di addestramento e di formazione tecnica⁵, riconosciuti alla società.

¹ Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

² Circolare 18/E del 01/08/2018, Agenzia delle Entrate.

³ Imposta sul Reddito delle Società.

⁴ Ai sensi dell'art. 2, comma 5, L.398/91.



Esempio

Un'associazione con un fatturato di 100.000,00 € determinerà la propria base imponibile applicando l'aliquota del 3%, nel caso specifico la propria base imponibile è di 3.000,00 € Essendo l'aliquota IRES vigente pari al 24%, il debito d'imposta sarà pari a 720,00 € pari allo 0,72% di aliquota effettiva.

Regime IVA

Ai fini della determinazione dell'IVA da versare, quella a credito è forfettizzata al 50% dell'iva a debito. Questo comporta operativamente l'obbligo di versare metà dell'iva a debito, ovvero quella derivante dalle fatture emesse ai propri clienti, senza la possibilità di utilizzare in detrazione l'IVA pagata sugli acquisti.

Esempio

Un'associazione emette una fattura di 10.000,00 € di imponibile e 2.200,00 € di IVA per un totale di 12.200,00 € Se in quel mese ha emesso solo questa fattura, indipendentemente dal volume degli acquisti effettuati nello stesso mese, sarà tenuta a versare 1.100,00 € di IVA.

Semplificazioni e adempimenti

Le società i oggetto sono esonerate dai seguenti obblighi:

- tenuta delle scritture contabili;
- fatturazione, ad eccezione delle prestazioni di sponsorizzazioni o concessione di diritti di ripresa;
- rilascio dello scontrino / ricevuta fiscale;
- presentazione della dichiarazione annuale IVA;

Sono invece tenute ai seguenti adempimenti:

- conservazione e numerazione fatture di acquisto;
- annotazione⁶ entro il giorno 15 del mese successivo, dei corrispettivi / proventi commerciali del mese precedente;
- versamento trimestrale dell'IVA;

⁵ Ai sensi dell'art. 6, L.91/81.

⁶ Anche effettuando una sola registrazione.



- annotazione distinta in apposito modello dei proventi non imponibili, delle plusvalenze e delle operazioni IntraUE.

Infine sono soggette ad un obbligo di tracciabilità dei pagamenti a favore di tali società, se superiori a 1.000,00 €devono essere eseguiti tramite c/c bancario o postale.

Condizioni di accesso

Il regime agevolato è accessibile alla sola condizione che i ricavi commerciali dell'anno precedente non superino 400.000,00 €

In caso di superamento del suddetto limite nel corso dell'ultimo mese del periodo d'imposta, il regime agevolato è comunque applicabile per tutto il periodo d'imposta in cui è avvenuto il superamento. Nel periodo d'imposta successivo si applicherà il regime ordinario sia ai fini IVA sia per la determinazione del reddito imponibile.

Certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni sportive dilettantistiche

L'esonero dalla certificazione dei corrispettivi mediante scontrino / ricevuta fiscale non sono applicabili alle attività di spettacolo / intrattenimento, nelle quali ricadono le manifestazioni sportive dilettantistiche.

Le associazioni o società, che aderiscono al regime agevolato, possono però certificare tali introiti mediante l'utilizzo di titoli d'ingresso o abbonamenti recanti il contrassegno della SIAE.

Aragno Rag. Stefano

